



DL 125/2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

A.C. 2779

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2779
Titolo:	Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	12
Commissioni competenti:	Senato - 1ª Affari costituzionali, XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125/2020 è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge ed è stato modificato: nel messaggio pervenuto alla Camera dei Deputati gli **articoli sono 12** (originariamente 7) e i **commi sono 47** (originariamente 12); sono stati modificati anche gli **allegati**.

L'**articolo 1 comma 2, del disegno di legge di conversione**, introdotto dal Senato, **dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020**, recante disposizioni urgenti in materia di **riscossione esattoriale**; con modifica approvata dal Senato, se ne **dispone la trasposizione entro il decreto-legge n. 125**, quale suo articolo 1-*bis*, commi da 1 a 3.

Il **comma 3**, anch'esso introdotto dal Senato, **dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 148 del 2020**, recante disposizioni urgenti per il **differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020**; con modifica approvata dal Senato, se ne dispone **la trasposizione entro il decreto-legge n. 125**, con l'introduzione dei commi da 4-*terdecies* a 4-*septiesdecies* dell'art. 1.

I due commi dispongono, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza.

L'**articolo 1** proroga il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020; si prevede l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private). Si dispone, inoltre, che **la facoltà delle Regioni di introdurre misure** per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 **in deroga a quelle contenute nei d.P.C.m. è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive**, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi DPCM.

Il **comma 3, lettera b)**, novella l'allegato 1 del **decreto-legge n. 83 del 2020**, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto legge in esame. Il **numero 17** dell'allegato 1 del **D.L. 83/2020** (L. 124/2020) – in combinato disposto con il **comma 3, lett. a)**, **dell'articolo 1** del decreto-legge in esame – proroga ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al **31 dicembre 2020** l'efficacia delle disposizioni che prevedono la proroga dei **mandati dei componenti degli organi statutari** degli enti pubblici di ricerca – ad esclusione dell'ISTAT – in scadenza durante il periodo di emergenza epidemiologica.

Il **comma 4**, modificando l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo

articolo 87 (prorogati al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del decreto in esame), relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il **comma 4-bis** – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone che, qualora i mandati dei componenti dei medesimi organi siano **scaduti alla data di entrata in vigore della legge** di conversione del decreto-legge in esame, si procede al loro **rinnovo entro il 31 gennaio 2021**.

Il **comma 4-ter**, introdotto al Senato, postpone al 31 marzo 2021 il termine per ottemperare all'obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Il **comma 4-quater**, introdotto al Senato, posticipa al **30 aprile 2021** il termine di **validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

I commi aggiuntivi **4-quinquies-4-septies** – introdotti al Senato - **prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione**, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, **delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali**. E' altresì prorogata al **31 dicembre 2020** la data entro la quale il comune deve inserire il **prospetto delle aliquote IMU** e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. **Resta fermo** il termine per il **versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020**. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il **comma 4-octies** che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.

I **commi 4-novies e 4-decies** - introdotti al Senato - differiscono al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato). Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali.

Il **nuovo comma 4-undecies**, introdotto al Senato, modifica l'articolo 36 del decreto legge n. 34 del 2019, **posticipando al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti** per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una **sperimentazione** per le attività che perseguono **l'innovazione di servizi e prodotti finanziari**, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo **nuove tecnologie**.

Il **comma 4-duodecies**, introdotto al Senato, propone l'**applicazione alle società in house**, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della **disciplina** prevista dal **codice civile** in materia di **cessazione degli organi amministrativi e di controllo**, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica.

I **commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies** dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, dispongono il differimento, per il corrente anno, delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali.

Il **comma 4-duodevicies**, introdotto al Senato, prevede, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci Regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.

L'**articolo 1-bis**, introdotto al Senato, reca nei **commi da 1 a 3 proroghe di termini in materia di riscossione**. Essi riproducono le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

I **commi da 4 a 6 dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato**, prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate da autorità libiche il 1° settembre 2020.

L'**articolo 1-ter** - inserito dal Senato - **proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021** il termine temporale per le possibilità di **alcune assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni**. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

L'**articolo 2** al **comma 1** reca alcune novelle all'**articolo 6** del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, concernente **la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta app Immuni)**; le novelle concernono: **l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione**

europea (lettera a) del comma 1 del presente articolo 2); il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (lettera b) del comma 1).

Il **comma 1-bis, inserito dal Senato**, prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali e ai fini della fruizione dell'app Immuni durante il medesimo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Si ricorda che il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza per la suddetta epidemia fino al 31 gennaio 2021.

L'**articolo 3 al comma 1** modifica **alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19**. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

I **commi 1-bis e 1-ter**, inseriti dal Senato, concernono gli **accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi**.

L'**articolo 3-bis, introdotto dal Senato**, reca la proroga degli effetti di **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati**. A tal fine esso interviene sull'art. 103 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del **documento unico di regolarità contributiva**. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai **permessi e titoli di soggiorno** in materia di **immigrazione**.

L'**articolo 4** concerne **l'inserimento del virus SARS-CoV-2** (con l'impiego della locuzione "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") **nell'elenco degli "agenti biologici classificati", posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro**. Si ricorda che tale elenco è definito - con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso - ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici. La novella in esame costituisce il recepimento dell'articolo 1 della [direttiva \(UE\) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020](#).

L'**articolo 4-bis, introdotto al Senato**, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (**SIC**).

L'**articolo 5** dispone - fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo DPCM - l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) nonché circa l'applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Tale articolo ha la funzione di evitare un eventuale vuoto normativo che si sarebbe creato dal 7 ottobre senza un ulteriore DPCM.

L'**articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato**, modificando l'articolo 66, sesto comma delle disp.att. del codice civile, interviene sul *quorum* necessario per consentire la partecipazione **alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza**.

L'**articolo 6** reca la **clausola di invarianza finanziaria** in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (**Operazione "Strade sicure"**) dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del **Fondo per le emergenze nazionali**.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie "ordinamento civile" e "profilassi internazionale", entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rileva inoltre la materia "tutela della salute", attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione; le disposizioni già presenti nei decreti-legge n. 129 e n. 148 sono riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva "sistema tributario e contabile dello Stato" e "legislazione elettorale" di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere e) e p); per altre disposizioni inserite nel testo assumono rilievo infine le materie, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, "tutela della concorrenza" e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" (articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) e la materia di competenza concorrente ordinamento della comunicazione (articolo 117, terzo comma).

Si ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già espresso un [parere favorevole](#) sul testo originario del provvedimento, nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 27 ottobre 2020.

Senato: Nota breve n. 239

Camera: nota Questioni regionali n. 128

18 novembre 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0128